

**PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO -  
OPPORTUNITA' DI CREDITO PER L'IMPRESA AGRICOLA  
(art. 1 D.l. 3 Maggio 2016, n. 59)**

Gonzaga, 4 Settembre 2023

# Norme, provvedimenti attuativi e prassi

- Istitutiva, art. 1 D.l. 3 Maggio 2016, n. 59 (convertito L. 30 Giugno 2016, n. 119)
- Decr. 25 Maggio 2021, n. 114 - Regolamento del pegno mobiliare non possessorio
- 12 Ottobre 2021 - Provvedimento Ag. Entrate n. 262734 - Approvazione nomenclatura delle categorie merceologiche ammissibili a pegno
- 12 Gennaio 2023 - Provvedimento Ag. Entrate – Adozione specifiche tecniche e delle modalità di registrazione dei titoli
- 5 Aprile 2023 - Provvedimento Ag. Entrate n. 120760 – Modalità versamento tributi e diritti per registrazione del titolo e formalità del registro informatico
- 14 Giugno 2023 – Provvedimento Ag. Entrate n. 212883 – Istituzione codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio” per la registrazione del titolo
- 14 Giugno 2023 – Ag. Entrate Risoluzione n. 26/E – Istruzioni per il versamento dei diritti e delle imposte mediante mod. F24
- 14 Giugno 2023 – Comunicato stampa Ag. Entrate – Attivazione servizio web **invio domande a partire dal 15 Giugno 2023**

# Pegni non possessorio e civilistico a confronto

## **Art. 2786 c.c. – Costituzione del pegno su beni mobili**

- Il pegno si costituisce con **la consegna al creditore della cosa** o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa ...  
**«... in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore»**
- La rotatività dei beni deve formare oggetto di apposito patto

## **Pegno non possessorio**

- Si perfeziona con la sola stipula del “contratto costitutivo” senza che sia richiesta la consegna del bene ai fini della sua validità ed efficacia
- **La disponibilità dei beni rimane in capo al debitore il quale può continuarne l'utilizzo anche trasformandoli, trasferendone la proprietà o sostituirli con beni analoghi e, comunque, disporne rispettandone la destinazione**

# Il pegno «rotatorio» ex ante (1)

Il pegno «rotatorio» per i prodotti agricoli era stato introdotto sulla base di singoli provvedimenti:

- Dal 1985 per i prosciutti
- Dal 2001 per i prodotti caseari a lunga stagionatura
- Dal 2016 rotativo per i prodotti caseari a lunga stagionatura
- Dal 2020 per tutti i prodotti DOP compresi i vitivinicoli

Si sono registrati casi isolati di attivazione come quelli del Pecorino Romano grazie alla regolamentazione approvata dalla Regione Sardegna e dei vini (Barolo, Barbaresco, Brunello, Montepulciano e Chianti) grazie agli accordi con le banche

# Il pegno «rotatorio» ex ante (2)

## **Problemi applicativi e gestionali:**

- Rotatività se ammessa e disciplinata dal creditore/finanziatore con eventuale separazione fisica e identificazione dei beni (bollo, etichette, ecc.)
- Regolamento fra banca finanziatrice / impresa / consorzio di tutela
- Tenuta del registro sottoposto a vidimazione anche annuale
- Utilizzo di registri telematici esistenti (olio e vini)

## **Criticità:**

- Assenza di pubblicità ai fini della opponibilità ai terzi
- Garanzie per il creditore/finanziatore non sufficienti
- Difficoltà operative nella tenuta del registro

# Pegno non possessorio e agricoltura

La caratteristiche tipiche del processo di produzione dei prodotti agricoli a lunga maturazione/stagionatura come i vini e i formaggi sono quelle che maggiormente si prestano per l'utilizzo della forma di garanzia dei debiti contratti per il finanziamento dell'attività con particolare riferimento delle scorte di magazzino con durata anche ultrannuale.

La piena disponibilità dei beni in capo al produttore degli stessi è funzionale e necessaria a garantire l'assolvimento di tutte le pratiche necessarie durante le fasi di conservazione del prodotto (es.: rivoltamento e pulizia delle forme per i formaggi, travaso e affinamento per i vini) che il creditore/finanziatore non sarebbe in grado di compiere non disponendo delle capacità tecnico-scientifiche necessarie.

Il non spossessamento dei beni è, pertanto, funzionale anche a garantire il creditore/finanziatore sulla qualità del prodotto.

# Cos'è il pegno mobiliare non possessorio

- E' una forma di garanzia che può essere concessa su beni mobili appartenenti al soggetto finanziato o al terzo datore
- E' una garanzia reale
- Si perfeziona ed è efficace con la stipula del «contratto costitutivo» del pegno
- Ai fini della sua validità ed efficacia, non è richiesta la consegna al creditore dei beni
- Il titolare dei beni o crediti sottoposti a pegno non ne perde il possesso né la disponibilità e né l'utilizzo in ogni forma, compresa la sostituzione con altri equivalenti (cd. rotatività) alla sola condizione di non mutarne la destinazione economica
- La garanzia è opponibile ai terzi con l'iscrizione nel Registro pegni mobiliari non possessori informatico tenuto dall'Agenzia delle Entrate che ne garantisce la pubblicità dichiarativa necessaria per l'opponibilità verso i terzi

# Le finalità del pegno non possessorio

- Ampliare la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori consentendo di fornire garanzia per un debito acceso per le attività dell'impresa un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro, determinato o determinabile) senza che ne comporti il venir meno del possesso del bene che può, pertanto, continuare ad essere utilizzato dal debitore nell'esercizio dell'impresa
- La conservazione del potenziale produttivo dell'imprenditore e della sua libertà di azione con la rotatività del vincolo pignoratizio
- Il debitore, infatti, potrà disporre, salvo patto contrario, liberamente del bene o del credito impegnato con trasferimento automatico della garanzia reale sui proventi della disposizione del bene
- Aumenta le tutele per il creditore, con la rapida autotutela esecutiva per l'escussione in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal pegno

# Chi può farlo

Sono ammessi all'utilizzo del pegno mobiliare non possessorio quale forma di garanzia per debiti accesi per le attività dell'impresa

**gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese**

Attivabile dal 15 Giugno 2023 con l'avvio dell'operatività del Registro pegni non possessori per l'inserimento delle domande di pegno istituito e tenuto dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della Giustizia

# Beni mobiliari sottoponibili a pegno (1)

Il pegno mobiliare non possessorio può essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa:

- esistenti
- futuri
- determinati
- determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo

Sono beni mobili ammissibili a pegno:

- beni materiali (es. materie prime, semilavorati, merci e prodotti di magazzino)
- crediti
- quote di srl o azioni di spa

**Sono, in ogni caso esclusi beni mobili (anche immateriali) registrati (es. autoveicoli)**

# Beni mobili sottoponibili a pegno (2)

I beni mobiliari compresi nella nomenclatura delle categorie merceologiche di cui all'Allegato al Provvedimento dell'Agenzia Entrate 12 Ottobre 2021, n. 262734.

Fra le n. 25 categorie merceologiche previste, quelle di interesse del settore primario sono:

- 01 ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
- 02 PIANTE E PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
- 03 GRASSI, OLI E CERE ANIMALI O VEGETALI
- 04 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI LAVORATI
- 08 PELLI, CUOIO, PELLICCE E LORO LAVORATI
- 09 LEGNO E SUOI LAVORATI
- 23 BENI IMMATERIALI
- 24 BENI FINANZIARI
- 25 ALTRI BENI

# Atto costitutivo del pegno

Il contratto (Atto costitutivo del pegno) da inviare al Registro, unitamente alla domanda di iscrizione, **deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità**, indifferentemente come:

- Atto pubblico
- Scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente
- Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti
- Provvedimento dell'Autorità giudiziaria

e contenente:

- L'indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore
- La descrizione dei beni
- L'indicazione del credito garantito e del relativo importo

# Il Registro dei pegni

Il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori denominato "Registro pegni non possessori" è istituito dall'Agenzia delle entrate funzionante nella apposita Sezione del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Nel Registro, tenuto dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della Giustizia, vengono inserite in tempo reale, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate esclusivamente per via telematica indicando:

- Il numero d'ordine
- La data
- La persona/ente richiedente e le persone/enti interessate
- La data del titolo costitutivo del pegno non possessorio depositato unitamente alla domanda
- L'oggetto del pegno

# La domanda di iscrizione del pegno

I contenuti della domanda di iscrizione del pegno e per la rinnovazione, la cancellazione e la comunicazione di vicende modificative sono previsti dall'art. 3 del Decreto 114/2021

Il modello di processo è totalmente ed esclusivamente telematico.

La parte che richiede l'iscrizione o il suo rappresentante deve presentare al Conservatore il titolo costitutivo del pegno unitamente alla domanda sottoscritta digitalmente con l'avvertenza che quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante, è necessaria procura sottoscritta digitalmente.

Per i casi più semplici gestibili con un modello standard è possibile redigere il titolo unitamente alla domanda con sottoscrizione digitale di tutte le parti.

Il sistema rilascia ricevuta telematica attestante le formalità eseguite.

L'iscrizione ha durata massima decennale, rinnovabile con domanda di nuova iscrizione prima della scadenza

# Consultazione del Registro e rilascio di certificazioni e visure

Il Registro, solo in modalità telematica: è pubblico, consultabile da chiunque, consente di richiedere visure, certificati e copie di atti.

La visura (per soggetto debitore o datore di pegno), può essere limitata anche ad una formalità ovvero a specifiche categorie di beni.

I certificati (per soggetto debitore o datore di pegno) attestanti le formalità eseguite e risultanti dal Registro ovvero l'assenza di formalità nonchè copia autentica degli atti possono essere:

- generali, riguardanti l'intera posizione
- speciali, con restrizione della ricerca ad una categoria merceologica

Per le operazioni da eseguire nel Registro, tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono dovuti diritti

# Versamento tributi e diritti

Per le formalità di iscrizione, rinnovazione, cancellazione, annotazione e consultazione del Registro informatico dei pegni sono dovuti tributi e diritti da versare mediante un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Ag. Entrate.

La modalità di pagamento è integrata nel modello di trasmissione delle formalità che avviene in un unico plico contenente: domanda, atto costitutivo del pegno, consenso del creditore alla cancellazione, ordine giudiziario di cancellazione, documentazione delle vicende modificative.

Per le consultazioni sono previste due modalità di pagamento:

- L'addebito in c/c per i certificati e le copie delle formalità con fornitura differita del servizio
- Il versamento tramite «pagoPA» per le visure, con fornitura immediata

N.B.: Per la registrazione (Modello 69) – previsto codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”

# Escussione del pegno

Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, **previo avviso scritto al datore della garanzia, ha facoltà di procedere:**

- Alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito con obbligo di informare per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza
- All'escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita
- Alla locazione del bene, se previsto nel contratto di pegno e iscritto nel Registro delle imprese, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito
- All'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, se previsto nel contratto di pegno e iscritto nel Registro delle imprese